



COMUNE DI LOCERI

Provincia di Ogliastra

prc' 5598

Loceri, 03/10/2011

Spett.le

Prefettura
Via Deffenu
08100 NUORO

R.A.S. –
Ass. Igiene e Sanità
Via Roma 221
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri
08045 BARISARDO

Ministero della Sanità
Servizio Veterinario
00100 ROMA

N.A.S.
Piazza Italia n° 9
07100 Sassari

A tutte le Aziende U.S.L.
Della Sardegna

U.S.L. n°4 di Lanusei
Servizio Veterinario
08045 LANUSEI

Ai Sig: Sindaci dei Comuni
Facenti Parte dell' A.S.L. n° 4

Oggetto: Trasmissione Ordinanze sindacali.

In allegato alla presente, per gli eventuali provvedimenti di competenza, si trasmettono l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 30/09/2011 relativa prescrizioni per sospetto caso di "Peste Suina" e ordinanza n. 14 del 01/10/2011 relativa all'abbattimento suini, nell' allevamento appartenente alla Sig.ra DEMURU BENVENUTA BERNARDA .





COMUNE DI LOCERI

Provincia di Ogliastra

Ordinanza n° 13 del 30/09/2011

Prot. n° 5577

Oggetto: prescrizioni per sospetto caso di Peste Suina

IL SINDACO

- VISTA** la segnalazione del Dr: DINO GARAU Responsabile del Servizio Sanità animale dell’Azienda U.S.L. N.4, relativamente al sospetto di Peste Suina presente nell’allevamento della specie suina presente nell’azienda identificata col codice n. IT039NU009 ubicato in località “ SA PRUNA “, agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale la Sig.ra DEMURU BENVENUTA BERNARDA, nata a LOCERI il 22/09/1959, con il C.F. DMRBVN59P62E644P e residente in località “ SA PRUNA “ del Comune di Loceri;
- VISTO** il D.P.R. 320 /54 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n.15/85;
- VISTO** il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
- VISTO** il DAIS n. 36 del 02/09/2011;
- VISTE** le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati e morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni ;
- b)che tutti gli animali delle specie sensibili dell’azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l’isolamento;

c) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda ;
d) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:

1) di persone, animali di altre specie non sensibile alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;

2) di carni, carcasse, mangime, rifiuti, deiezioni, lattiere, lettami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

e) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa ;

f) che si effettua un'indagine epidemiologica;

g) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza che notificata alla Sig.ra DEMURU BENVENUTA BERNARDA o al conduttore dell'Azienda entra immediatamente in vigore.

h) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal codice penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516.46 a € 2528.28;

Inoltre i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320 sono soggetti a sanzione amministrativa pecunaria da € 2065,82 a € 9.296,22 ;

Avverso presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notificazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 30 giorni.

Locri 30/09/2011


Il Sindaco
Dott. Ivo Alberto Deiana)



COMUNE DI LOCERI

Provincia di Ogliastra

Ordinanza del Sindaco n° 14 del 01/10/2011

IL SINDACO

- VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 4 di Lanusei che segnala la presenza della peste suina africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identifica con il codice aziendale n. IT039NU009 ubicato in località " SA PRUNA ", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale la Sig.ra DEMURU BENVENUTA BERNARDA, nata a LOCERI il 22/09/1959, con il C.F. DMRBVN59P62E644P e residente in località " SA PRUNA " del Comune di Loceri;
- VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320 e sss.mm.,
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968 n. 34;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833
- VISTO il DPR 24/05/1988 n. 231;
- VISTA la Legge 2/06/1988 n. 218;
- VISTO il DM 20/07/1989 n. 298;
- VISTA la Legge Regionale n.15/85;
- VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
- VISTA la Legge 9/03/1989 n. 86;
- VISTA la Legge 22/02/1994 n. 146;
- VISTO il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;ù
- VISTO il Dlgs 31/03/1998 n. 112;
- VISTA la O.M. n. 1968;
- VISTO il DAIS n. 36 del 02/09/2011;
- VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002;
- VISTO il Regolamento CE n. 811/2003/CE della Commissione;
- VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009;
- VISTO il Dlgs n. 54 del 20/02/2004;

ORDINA

- 1) il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nella Località "Sa Pruna" area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà della Signora DEMURU BENVENUTA BERNARDA, nata a LOCERI il 22/09/1959, con il C.F. DMRBVN59P62E644P e residente in località " SA PRUNA " del Comune di Loceri;
- 2) il sollecito abbattimento e distruzione di tutti capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti alla Signora DEMURU BENVENUTA BERNARDA che avverrà in data 01 OTTOBRE 2011 alle ore 12.00;
- 3) la numerazione per categoria dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- 4) l'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa :
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali di cortile;
 - b) della chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinettanti sulla soglie per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;

- c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 - d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro9 materiale o oggetti possibili di veicolo della malattia;
 - e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni conformemente al manuale di diagnostica dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- 5) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
- 6) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina Africana;
- 7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'art. 12 del Dlgs n. 54 del 20/02/2004;
- 8) la reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'art. 13 Dlgs n. 54 del 20/02/2004;
- 9) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza che notificata alla Sig.ra DEMURU BENVENUTA BERNARDA e a tutti i signori interessati entra immediatamente in vigore;
- 1) in caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27/07/1934 n. 1265, la violazione è punita con la sanzione pecuniaria da € 516.45 a € 2582.27;
- 2) chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154.94 per ogni capo non abbattuto;
- 3) la violazione delle prescrizioni di cui al DPR n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U..LL. SS., approvato con RD 1265/1934, come modificato dall'art. 16 del Dlgs 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1549.37 ad un massimo di € 9296.22;
- 4) per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS n. A-36 del 02/09/2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258.23 ad un massimo di € 1291.14.

Avverso presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notificazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 30 giorni.

Loceri 01/10/2011

